



26333.16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SINTENZA**

sul ricorso 15397-2015 proposto da:

GERIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 22, presso l'avvocato TOMMASO POLIANDRI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VITO P. BOCCIA, giusta procura in calce al ricorso;

2016

- **ricorrente** -

1574

**contro**

EQUITALIA SUD S.P.A. (C.F./P.I. 11210661002), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

Reclamo  
avverso  
sentenza di  
fallimento.  
Art. 15  
legge fall.  
Notifica col  
mezzo  
telematico.  
Riduzione  
del termine  
di  
comparizione.

R.G.N. 15397/2015

Cron. 26333

Rep. Proc Rec

Ud. 05/10/2016

PU

||

FONTANE 161, presso l'avvocato SANTE RICCI,  
rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO CIMETTI,  
giusta procura in calce al controricorso; FALLIMENTO  
GE.RI.VE. S.R.L., in persona del Curatore dott.ssa  
VERONICA GHISI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
G.B. VICO 1, presso l'avvocato LORENZO PROSPERI  
MANGILI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO  
SILOCCHI, giusta procura a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 510/2015 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO  
TERRUSI;

udito, per la controricorrente EQUITALIA SUD,  
l'Avvocato S. CHIRICOTTO, con delega, che ha chiesto  
il rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO, l'Avvocato  
L. PROSPERI MANGILI, con delega, che ha chiesto il  
rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



15397-15

### Svolgimento del processo

La corte d'appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da Gerive s.r.l. avverso la sentenza con la quale il tribunale di Mantova ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di Equitalia Sud s.p.a.

Ha motivato affermando che era stata correttamente assunta la decisione di ridurre a sette giorni il termine a comparire di cui all'art. 15 della legge fall., atteso l'avvicinarsi della consumazione del periodo sospetto per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie; che non potevano essere condivisi i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dalla reclamante circa il sistema di notificazione telematica delineato dal'art. 15, terzo comma, della legge fall.; che la reclamante non era comparsa in udienza prefallimentare; che la condizione di insolvenza era stata provata dall'esistenza di debiti di rilevante entità nei confronti di distinti soggetti (Equitalia, Agenzia delle entrate, Camera di commercio, Enel), senza che la fallita avesse provveduto a indicare con quali mezzi farvi fronte.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

Hanno replicato con controricorsi la curatela fallimentare e il creditore istante.

La curatela ha infine depositato una memoria.



### Motivi della decisione

I. - Possono essere unitariamente esaminati, perché connessi, i primi due motivi di ricorso.

Col primo motivo la società Gerive denuncia illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge fall., per irragionevolezza, per violazione del principio di eguaglianza e per violazione del diritto di difesa.

Col secondo consequenziale motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge fall. e degli artt. 3, 24 e 111 cost., lamentando la violazione del diritto al contraddittorio per non essere stata sentita prima della dichiarazione del fallimento.

I motivi, legati al rilievo di incostituzionalità dell'art. 15, terzo comma, della legge fall. nella parte in cui consente di ritenere il ricorso per dichiarazione di fallimento e il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare suscettibili di notifica a mezzo PEC, sono infondati.

II. - L'art. 15, terzo comma, come sostituito dal d.l. n. 179 del 2012, stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore collettivo e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A vertical handwritten mark consisting of two parallel lines, located on the right side of the page.



indirizzi PEC; qualora ciò risulti impossibile o abbia avuto esito negativo, provvede il creditore istante a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale deve accedere presso la sede legale con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito.

La questione che la ricorrente prospetta, evocando il contrasto di simile disciplina con gli artt. 3 e 24 cost., è stata già decisa dalla Corte costituzionale nel senso della infondatezza (v. C. cost. n. 146-16).

L'inesistenza di una condizione di irragionevole disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria a persona giuridica dall'art. 145 cod. proc. civ. è stata esclusa dalla diversità delle fattispecie a confronto, giacché l'art. 145 è esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti a essa indirizzati, mentre l'art. 15 della legge fall. si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale. Per cui prevede che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all'imprenditore.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A vertical handwritten mark or signature element, consisting of a few short, parallel strokes, located on the right side of the page below the main signature.



III. - La specialità e la complessità degli interessi tutelati dal legislatore del fallimento - comuni a una pluralità di operatori economici, e anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito - segnano pertanto la diversità tra il descritto procedimento speciale e quello ordinario di notifica.

E comunque si è ritenuto che la norma garantisca adeguatamente il diritto di difesa, nella declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. La quale viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa in forza di un sistema presupponente il corretto operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario tale da raggiungere una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari; e poi, in caso di non utile attivazione di tale primo meccanismo, mediante notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'd' followed by a horizontal stroke and a vertical stroke.

A vertical handwritten mark, possibly a checkmark or a signature, consisting of a single vertical stroke with a small hook at the top.



Consegue che l'eventuale esito negativo di un simile meccanismo di notifica consente infine il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale quale ragionevole conseguenza - immediata e diretta - della violazione di obblighi per legge gravanti sulla società.

Da ciò il rigetto dei primi due motivi dell'odierno ricorso, in quanto la notificazione, da quel che risulta, era stata regolarmente inviata all'indirizzo PEC e la società non era intervenuta all'udienza dinanzi al giudice delegato.

IV. - Col terzo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, terzo, quarto e quinto comma, della legge fall., e degli artt. 24 e 111 cost., reputa illegittima la riduzione del termine di comparizione per l'udienza prefallimentare in quanto irritualmente disposta dal giudice delegato anziché dal presidente del tribunale.

Il motivo è infondato.

E' infatti risolutiva di ogni questione la circostanza, emergente dalla sentenza, secondo cui l'abbreviazione era stata disposta con decreto del presidente facente riferimento alla "natura della procedura", ed era stata solo integrata nella motivazione con l'esigenza di prevenire la scadenza dei termini per le revocatorie.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A vertical handwritten mark or signature element in black ink, located on the right side of the page.



V. - Col quarto motivo la ricorrente infine denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 15 della legge fall. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non sussisteva, nella specie, lo stato di insolvenza.

Il quarto motivo è inammissibile perché concretizza in una sindacato di fatto, avendo la sentenza dato conto in maniera completa e precisa delle ragioni di rinvenimento della condizione di insolvenza della società a fronte di un'esposizione debitoria imponente e persistente.

Al rigetto consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali.

Il pagamento di quelle afferenti alla procedura fallimentare, ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, va disposto (art. 133) in favore dell'erario.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali che liquida, per ciascuna delle parti, in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge. Dispone che il pagamento delle spese afferenti alla procedura fallimentare sia eseguito in favore dello Stato.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A small, vertical handwritten mark or signature in black ink, located on the right side of the page, below the larger signature.





Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 5 ottobre 2016.

Il Consigliere estensore  
*Franca Calderola*

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Franca Calderola*

Depositato in Cancelleria

il 20 DIC 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Franca Calderola*